
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giuramento suppletorio, mezzo istruttorio complementare e sussidiario, ammissibilità

Il giuramento suppletorio, come mezzo istruttorio complementare e sussidiario, ammissibile al fine del completamento della prova necessaria alla decisione, richiede la sussistenza di una "semplicità probatio" della domanda, consistente in elementi probatori, relativi anche a mere presunzioni, che consentono al giudice di merito, in base al suo prudente e discrezionale apprezzamento, di ritenere la domanda stessa pur non compiutamente provata, non del tutto sfornita di prova.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.2.2016, n. 3130

...omissis..

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta nullità del procedimento relativo all'ammissione del giuramento suppletorio, ai sensi dell'art. 240 c.p.c.

Con il secondo, vizio di motivazione, circa la quantificazione del valore dei gioielli che la Corte di merito ha ritenuto depositati nella cassetta di sicurezza.

Il primo motivo, appare infondato.

Come è noto il giuramento suppletorio, come mezzo istruttorio complementare e sussidiario, ammissibile al fine del completamento della prova necessaria alla decisione, richiede la sussistenza di una "semplicità probatio" della domanda, consistente in elementi probatori, relativi anche a mere presunzioni, che consentono al giudice di merito, in base al suo prudente e discrezionale apprezzamento, di

ritenere la domanda stessa pur non compiutamente provata, non del tutto sfornita di prova (tra le altre, Cass. n. 14768 del 2006; Cass. n. 28067 del 2008).

Orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8021 del 2009) ritiene sindacabile la decisione del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio, limitatamente alla valutazione dell'adeguatezza e correttezza logica della motivazione.

Appare adeguata e corretta logicamente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla "semiplena probatio" il giudice a quo richiama varie circostanze significative: la proposta transattiva della banca di L. 50.000.000 e il rifiuto da parte dell'intimata; la titolarità da parte di questa del contratto d'uso della cassetta; la proprietà dei gioielli in questione xxxxxxxx ricovero della stessa nei giorni del furto, in casa di cura ciò che faceva presumere che i gioielli fossero stati posti in custodia nella cassetta.

Il secondo motivo relativo al vizio di motivazione appare inammissibile, mancando la sintesi finale omologa ai quesiti di diritto (tra le altre, Cass. S.U. n. 20603 del 2007) ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Conclusivamente va rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.